

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione	51
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'UE. COM(2022)583 final (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	51
ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)	76

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto n. 24.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto n. 25.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto n. 26.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto n. 27 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 24, 25, 26 e 27)	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (Seguito esame e rinvio)	60
DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	60
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata)	81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottose-

gretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.20.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, segnala che sono ancora in corso di acquisizione gli elementi di risposta del Governo riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2023 e alle relative proposte emendative.

Non essendovi obiezioni, rinvia la trattazione dei provvedimenti in sede consultiva al termine degli altri punti all'ordine del giorno della Commissione.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE.

COM(2022)583 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2023.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel depositare una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), segnala che essa recepisce le osservazioni emerse in maniera trasversale durante le audizioni svolte nel corso dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del provvedimento.

Si dichiara in ogni caso disponibile a valutare ulteriori rilievi provenienti dai gruppi chiedendo di formulare tempestivamente eventuali proposte di modifica o integrazione in modo da consentire l'approvazione del documento finale nella seduta convocata per la giornata di domani.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, comunica che i rilievi dei gruppi parlamentari sulla proposta di documento finale formulata dalla relatrice dovranno essere presentati entro la giornata di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ».

Atto n. 24.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ».

Atto n. 25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ».

Atto n. 26.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ».

Atto n. 27.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole sugli Atti nn. 24, 25, 26 e 27).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri all'ordine del giorno.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione provvedono alla ripartizione per l'anno 2021 della quota di pertinenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi del 2018, riferiti all'anno 2017. Rammenta che la legge n. 222 del 1985 stabilisce, infatti, che tale quota è calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei redditi annuali, relative al terzo periodo d'imposta precedente.

In merito agli atti all'esame della Commissione, evidenzia preliminarmente che sulla base delle informazioni disponibili nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, solo il 41,79 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, si tratta di 17.223.272 contribuenti su un totale di 41.211.336. Quanto alle scelte compiute dai contribuenti a favore dei soggetti e degli enti beneficiari dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2021, segnala che il 15,65 per cento dei contribuenti che hanno effettuato una scelta espressa ha optato in favore dello Stato, mentre il 78,5 per cento ha optato in favore della Chiesa cattolica. Il 3,13 per cento dei contribuenti che hanno espresso la scelta sulla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF ha optato in favore dell'Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, mentre una quota minore di contribuenti ha optato per le altre confessioni ammesse tra i beneficiari.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, la quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF può essere destinata a cinque categorie di intervento: interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed effi-

ciantamento energetico degli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica.

I quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferiti al riparto della quota relativa all'annualità 2021, afferiscono a quattro delle categorie di interventi ammessi a finanziamento, in quanto la quota assegnata all'edilizia scolastica è stata destinata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, a interventi di edilizia scolastica conseguenti a eventi eccezionali e imprevedibili, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Per tale categoria, quindi, la procedura di assegnazione delle risorse è gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Segnala che, a fronte di un ammontare complessivo di risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose pari, nel 2021, a poco meno di 1,43 miliardi di euro, le risorse complessivamente disponibili per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2021, ripartite con gli schemi in esame, sono pari a 62.456.536 euro.

Sulla base delle scelte dei contribuenti, l'importo teoricamente spettante allo Stato sarebbe pari, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento delle finanze, a 215.839.692 euro. L'autorizzazione di spesa relativa alla quota parte di competenza statale dell'otto per mille dell'IRPEF e i relativi importi iscritti in bilancio sono stati, tuttavia, decurtati nel tempo da numerose disposizioni legislative, che ne hanno previsto la destinazione ad altre finalità. Per l'anno 2021, le riduzioni ammontano nel complesso a oltre 137,8 milioni di euro. Per maggiori dettagli, rinvia alla documentazione sugli schemi di decreto in esame curata dal Servizio Studi.

Per effetto di tali riduzioni, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale è risultato, nel rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio finanziario 2021, pari a circa 78,1 milioni di euro.

Da tale importo, affluito al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse, è stata inoltre decurtata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 125 del 2014, la quota da trasferire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari al 20 per cento dello stanziamento affluito alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorda che, con riferimento alla riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale si è pronunciata più volte la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come la destinazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato verso finalità diverse da quelle previste dalla legge n. 222 del 1985, talvolta persino antitetiche alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto, che trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini, determinando, secondo il giudice contabile, il venir meno dell'affidamento, derivante dalla sottoscrizione, sull'utilizzo della quota stessa.

Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF attribuita alla diretta gestione statale. Tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte dei conti, continuano ad applicarsi le riduzioni, molte delle quali a carattere permanente, previste da disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del predetto divieto.

Il piano di ripartizione delle risorse 2021 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. Fa presente, al riguardo, che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto

criterio di ripartizione, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2022, sulla base di quanto previsto dall'articolo 46-bis, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sarà rimessa direttamente al contribuente.

L'importo di 62.456.536 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 12.491.307 euro. Per quanto concerne la categoria relativa all'« Edilizia scolastica », come si è detto, la quota di competenza è trasferita direttamente al Ministero dell'istruzione e del merito, cui compete la gestione della procedura di assegnazione delle relative risorse.

Con riferimento alle restanti quattro categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2021 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono quindi all'esame della Commissione quattro distinti schemi di decreto, riferiti, rispettivamente, agli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 24), agli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 25), agli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 26) e agli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 27).

Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi ammessi nell'ambito di ciascuna categoria, alla quota calcolata in parti uguali per le diverse finalità, si aggiungono, per ciascuna categoria, le risorse derivanti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. In particolare, si tratta di: 1.605.207 euro per la categoria « Conservazione di beni culturali »; 59.692

euro per la categoria « Rifugiati »; 58.940 euro per la categoria « Calamità naturali »; 6.758 euro per la categoria « Fame nel mondo ».

Alla dotazione spettante alla categoria « Conservazione di beni culturali » va aggiunto, altresì, il residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 7.528.735 euro, riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo in favore della medesima categoria di intervento. Tale residuo non è stato redistribuito a favore delle restanti categorie in ragione di quanto disposto dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che stabilisce, dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle suddette risorse in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per il 2021 sono pervenute 281 istanze, così suddivise: 143 per la fame nel mondo, di cui 127 ammesse alla valutazione tecnica; 22 per calamità naturali, di cui 15 ammesse alla valutazione tecnica; 87 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 38 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per conservazione beni culturali, di cui 17 ammesse alla valutazione tecnica.

Delle istanze pervenute, 136 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Sono stati quindi ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 197 progetti. Di questi, 145 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2021, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2021. Le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreti in esame, riportate nell'allegato n. 5 di ciascuno schema di decreto, sono risultate pari a 116. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a

concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse agli interventi ammessi, va segnalato che, anche quest'anno, con riferimento alle categorie « Conservazione dei beni culturali » e « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati », gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse. Nello specifico, a seguito della ripartizione relativa alla categoria « Conservazione dei beni culturali » è residuo un importo di 16.373.356 euro, mentre a seguito della ripartizione relativa alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati » è risultato un importo residuo di 5.874.029 euro.

Ai fini dell'utilizzo di tali importi residui, si è proceduto nel seguente modo. L'importo residuo della categoria « Assistenza ai rifugiati » è stato distribuito in modo uguale a favore delle restanti categorie per le quali non si sono prodotti residui determinando per ognuna di esse un incremento di 1.958.010 euro. L'importo residuo della categoria « Conservazione dei beni culturali », è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del richiamato vincolo di destinazione in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Con riferimento alla categoria « Calamità naturali », la relazione illustrativa evidenzia che la dotazione disponibile consente il finanziamento integrale dei primi nove progetti in graduatoria, con una somma residua, pari a 66.678 euro, insufficiente al finanziamento integrale del progetto collocato al decimo posto. Pertanto, si è ritenuto opportuno destinare il residuo alla ripartizione da effettuare nel corso del prossimo anno, sempre nell'ambito della medesima categoria.

All'esito dell'istruttoria, dunque, non tutta la quota a disposizione dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale 2021 è stata ripartita tra le cinque categorie di intervento, essendo prevista la ripartizione

di circa 55,3 milioni di euro su una disponibilità totale di circa 62,45 milioni di euro.

Dall'esame dei singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità « Fame nel mondo », con il 51 per cento delle domande presentate (143 su 281 totali). Anche guardando alle domande finanziate, la finalità « Fame nel mondo » ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, con il 44,8 per cento degli interventi finanziati (64 domande su 143 presentate). Per la categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori », sono state finanziate il 40,2 per cento delle domande (35 su 87), mentre per la categoria « Calamità naturali » risulta finanziato il 40,9 per cento degli interventi presentati (9 su 22).

Relativamente alla categoria « Conservazione dei beni culturali », infine, segnala che la gran parte delle istanze pervenute (21 su 29) è stata esclusa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Gli otto progetti inseriti validamente in graduatoria sono stati tutti ammessi al finanziamento, impegnando una somma di 5.251.893 euro e producendo, pertanto, un residuo di circa 16,4 milioni di euro, il quale, come detto, sarà utilizzato il prossimo anno nella ripartizione della quota per la medesima categoria.

Per maggiori dettagli sulla normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti nel corso del tempo dal legislatore a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per un quadro dei riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i decreti in esame, in relazione alle diverse categorie di intervento, rinvia, infine, alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passerà alla votazione delle proposte di parere sugli atti del Governo all'esame della Commissione.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 24:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" (Atto n. 24);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di

12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Fame nel mondo" sono risultati pari a 6.757,85 euro;

ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Fame nel mondo" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria "Fame nel mondo" ammonta a 14.456.075,05 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presi-

denza del Consiglio dei ministri sono state accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria per l'anno 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 25:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" (Atto n. 25);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, con-

siderando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Calamità naturali" sono risultati pari a 58.940,21 euro;

ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria "Assistenza ai ri-

fugiati e ai minori stranieri non accompagnati", pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria "Calamità naturali" sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 14.508.257,40 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della medesima categoria "Calamità naturali",

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 26:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ri-

partizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (Atto n. 26);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita

al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" sono risultati pari a 59.691,90 euro;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 12.550.999,10 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri risultano accolte 35 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 6.676.969,11;

rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere sull'atto n. 27:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" (Atto n. 27);

preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato", ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti

uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria "Conservazione dei beni culturali" sono risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a 7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 21.625.249,62 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono state accolte 8 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 5.251.892,70;

rispetto alle somme assegnate alla categoria "Conservazione dei beni culturali" residua un importo non utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 marzo 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Testo unificato C. 217 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2023.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la relazione tecnica sul provvedimento in esame è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze e che sono in corso ulteriori interlocuzioni con le amministrazioni interessate al fine di poter verificare positivamente la relazione stessa.

Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Constatato che sono ancora in corso di acquisizione gli elementi di risposta del Governo riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2023 e alle relative proposte emendative, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 12.50.

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.

C. 930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, di-

sponde la conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. Rammenta che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre gli emendamenti approvati dal Senato in prima lettura non ne sono corredati. Rileva che nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato il Governo ha depositato una nota tecnica in risposta alle richieste di chiarimento del relatore e ha fornito taluni ulteriori chiarimenti, di cui darà conto, ove necessario, nella sua relazione.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica pervenuta nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici», non formula osservazioni, tenuto conto che la disposizione amplia il campo di applicazione di disposizioni, di carattere ordinamentale e procedurale, alle quali non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, volti ad escludere effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto di eventuali accelerazioni delle dinamiche di spesa.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1-bis, recante «Ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma 2009», rileva preliminarmente che la novella estende l'erogazione del contributo per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, anche agli immobili siti nei centri storici delle frazioni del comune de L'Aquila e degli altri comuni del cratere la cui condizione di inagibilità risulta pregressa al sisma del 2009. In proposito, non formula osservazioni, atteso che i contributi in esame sono comunque

concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata. Al riguardo, ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi dal momento che si tratta di contributi da concedere in ogni caso nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e finalizzate alla ricostruzione.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3, evidenzia che il comma 1 interviene in via d'interpretazione autentica su una disposizione (il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020) che disciplina la proroga fino a tutto il 2025 dei contratti a tempo determinato riferiti agli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila (USRA) e per i comuni del cratere (USRC), al fine di considerare compresi in tali contratti anche quelli relativi ai titolari dei medesimi uffici. Al riguardo, pur considerato che la suddetta proroga, in base a quanto previsto dalla disciplina vigente, opera, ai sensi dell'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, stante la portata retroattiva della disposizione, andrebbe, a suo avviso, confermata la congruità dello stanziamento ai fini dell'intera copertura dei fabbisogni di spesa concernenti la proroga anche di siffatti incarichi. In merito alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine recato dall'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, prevista dal comma 2, evidenzia che a tale disposizione e alla norma che ne ha da ultimo differito l'applicazione fino al 31 dicembre 2022 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, osserva che nel corso dell'esame al Senato la disposizione è stata modificata al fine di consentire, nell'ambito della medesima proroga, la deroga, tra l'altro, di specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alla disciplina della durata e dei rinnovi dei contratti a tempo, non solo con riguardo al 2023, ma anche con riferimento al 2021 e al 2022. Sul punto, reputa op-

portuno acquisire dal Governo elementi volti ad escludere che l'estensione temporale della durata della suddetta deroga possa determinare l'insorgere – in capo alle amministrazioni utilizzatrici del relativo personale con contratto a termine – di eventuali obblighi di stabilizzazione del medesimo personale.

Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito alla modifica approvata dal Senato al comma 1 posto che la durata degli incarichi dirigenziali in riferimento possa essere prorogata, come previsto dalla disciplina vigente, fino a non oltre il 31 dicembre 2025.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 2-*bis*, recante « Assunzioni presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 », non formula osservazioni con riguardo al comma 2-*bis*, capoverso comma 3, primo periodo, considerato che le novelle apportate alle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, che disciplinano le stabilizzazioni di personale con contratto a tempo presso enti territoriali colpiti dai sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016 – non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari; ciò in particolare, in quanto le medesime stabilizzazioni, in base al testo vigente della summenzionata disposizione, restano subordinate alla programmazione triennale dei fabbisogni ed operano, pertanto, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al comma 2-*bis*, capoverso comma 3, ultimo periodo, posto che le procedure di stabilizzazione riferite agli enti Parco dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga sono disposte in deroga alla dotazione organica di un provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, attuativo del decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto decreto-legge « *Spending review* », ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto ad escludere che al provvedimento derogato siano associati effetti di risparmio scontati ai fini dei tendenziali di spesa.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*bis*, recante « Ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 », non formula osservazioni, dal momento che la norma prevede solo una possibile ulteriore finalizzazione di risorse già stanziata e destinata ad essere impiegata entro il limite delle disponibilità, escludendo esplicitamente l'impiego di risorse già destinate alla ricostruzione.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*ter*, recante « Anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016 », non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la misura agevolativa opera nel quadro delle sole risorse disponibili e già destinate a spesa, ossia quelle della contabilità speciale per la gestione commissariale straordinaria, e che in prima lettura il Governo ha confermato la disponibilità delle risorse senza pregiudizio di altre iniziative.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*quater*, recante « Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016 », non formula osservazioni, considerato che le disposizioni, pur modificando i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati, operano comunque nel quadro delle risorse stanziata per la ricostruzione privata e nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che le estensioni dei costi ammissibili a contributo e della platea dei beneficiari non incidano in modo apprezzabile sugli andamenti già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*quinqies*, recante « Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016 », evidenzia in primo luogo che le norme in esame prevedono la possibilità per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla mancata attribuzione dei contributi agli investimenti in favore delle imprese del settore turistico, dei servizi e dell'artigianato di cui all'articolo 20-*bis* e micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 operanti nelle aree colpite dal sisma. Osserva che le

predette economie possono essere destinate dalle regioni per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20 del decreto-legge, che prevede un contributo in conto capitale alle imprese che realizzano investimenti nelle aree colpite dal sisma, ovvero, per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi. Premesso che tali risorse sono state trasferite sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle predette regioni e che quindi risultano già scontate sui saldi di competenza economica, andrebbero, a suo parere, forniti chiarimenti circa i possibili effetti sul saldo di fabbisogno, che registra le movimentazioni di cassa. Per quanto riguarda la modifica del criterio di calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati, non formula osservazioni, dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*sexies*, recante «Ruderi e colabenti», non formula osservazioni, dal momento che l'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede comunque che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione privata.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-*septies*, recante «Modifiche e integrazioni al decreto-legge n. 189 del 2016», non ha osservazioni da formulare, in considerazione della natura procedurale della norma modificata che si sostanzia nel limitare l'ambito del contributo previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 spettante ai proprietari riuniti nel consorzio per la ricostruzione privata.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*novies*, recante «Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma», rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli importi della spesa autorizzata dalla norma al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della stessa.

In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo, fa presente

che il comma 2 dell'articolo 3-*novies* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, segnala che il citato Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio, in relazione agli anni interessati, pari a circa 140,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a circa 98,5 milioni di euro per l'anno 2025. Nell'osservare, sotto il profilo formale, che la norma fa riferimento ai «maggiori oneri» anziché agli oneri derivanti dal comma 1, fa presente che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dell'onere predetto. Al riguardo, andrebbe a suo parere acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 4, comma 2-*ter*, e 5-*quater*, comma 2.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 3-*decies*, recante «Stabilizzazione di personale a tempo determinato nell'Isola d'Ischia», non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, reputa opportuno acquisire conferma dal Governo, che la stabilizzazione del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione presso i comuni dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 2017, avvenga, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente presso ciascuno dei medesimi comuni.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 3-*terdecies*, recante «Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a

tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico », evidenzia che la norma non reca indicazioni in merito all'entità degli oneri derivanti dalla proroga, dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024, della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico. Osserva che la disposizione prevede, altresì, che a tal fine si provveda nel limite massimo delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge n. 178 del 2020 che ha istituito, a tale scopo, un apposito Fondo, con una dotazione originariamente indicata in 35 milioni di euro per il 2021, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Al riguardo, andrebbe a suo avviso acquisita la stima dei costi connessi all'impiego del personale interessato dalla disposizione per l'ulteriore periodo previsto dalla norma, alla luce delle unità attualmente in servizio e dei fabbisogni aggiornati dei soggetti utilizzatori. Considerato, inoltre, che la proroga da ultimo intervenuta fino al 31 ottobre 2023 ha provveduto alla relativa compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, per importi pari a euro 7.579.097 per il 2022 e a euro 6.315.914 per il 2023, ritiene che andrebbero, altresì, forniti ragguagli circa l'entità e l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dell'ulteriore proroga disposta dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2024.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante « Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti », non formula osservazioni con riguardo all'onere recato dal comma 1, che appare limitato all'entità del relativo stanziamento. Con riguardo alle risorse impiegate a copertura del predetto onere, prende atto di quanto chiarito nel corso dell'esame al Senato in merito alla loro effettiva disponibilità e al fatto che il loro utilizzo non pregiudica il perseguimento di finalità cui tali risorse erano originariamente destinate. Non ha osservazioni da formulare, inoltre, con riguardo al comma 2-*bis*, con-

siderato che i relativi oneri appaiono limitati all'entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2-*ter* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* del medesimo articolo, concernenti il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel rilevare che, in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo in esame reca per l'anno 2023 risorse residue pari a circa 39,8 milioni di euro, rammenta che, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva da parte della Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha confermato la sussistenza delle risorse poste a copertura dei predetti oneri. In tale quadro, andrebbe a suo avviso acquisita una conferma in ordine al fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste dagli articoli 3-*novies*, comma 2, e 5-*quater*, comma 2.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante « Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022 », rileva preliminarmente che le norme hanno carattere meramente procedimentale e sopprimono due disposizioni alle quali non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica. Osserva, tuttavia, che, secondo la stessa relazione tecnica, le disposizioni sono volte ad accelerare l'impiego delle risorse stanziati per gli interventi post-alluvione delle Marche, rilevando che, secondo i rispettivi prospetti riepilogativi, dette risorse, qualificate come spesa in conto capitale, sono state regi-

strate su fabbisogno e indebitamento netto in base alla prevedibile velocità di spesa. Ciò posto, ritiene che andrebbe confermato che le semplificazioni procedurali ora introdotte non comportino effetti apprezzabili sulle dinamiche di spesa già scontate ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*quater*, recante « Polizze assicurative a favore del personale della protezione civile », rileva preliminarmente che l'onere è limitato all'autorizzazione di spesa triennale disposta. Tuttavia, tenuto conto che l'autorizzazione di spesa è limitata al triennio 2023-2025, sarebbe a suo giudizio utile chiarire se l'esigenza di fornire copertura assicurativa al personale sia effettivamente limitata al medesimo triennio. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se l'esigenza di spesa (ossia la fornitura di coperture assicurative) possa essere effettivamente contenuta entro i limiti dello stanziamento oppure se essa, avendo carattere rigido e dunque non modulabile, non risulti riconducibile al limite delle risorse disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5-*quater* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, concernenti la stipulazione di polizze assicurative a favore del personale della protezione civile, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rinvia a quanto già osservato in relazione agli articoli 3-*novies*, comma 2, e 4, comma 2-*ter*.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*quinquies*, recante « Ammissione a procedure di stabilizzazione di personale a tempo determinato nella Regione Molise », non formula osservazioni nel presupposto, sul quale, in assenza di relazione tecnica, ritiene necessaria una conferma del Governo, che l'ammissione alle procedure di stabilizzazione della regione Molise del personale a tempo determinato indicato dalla disposizione possa effettiva-

mente avvenire, come espressamente previsto dalla norma, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili, a normativa vigente, nell'ambito della medesima regione.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5-*sexies*, recante « Rifiinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021 », non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalle norme è pari alla spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 5-*sexies* provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 al fine di includervi anche gli eventi calamitosi di rilievo nazionale verificatisi nel 2021, pari a 42 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-*ter*, della legge n. 160 del 2019. In proposito ricorda che il citato comma 51-*ter* ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse assegnate agli enti locali, ai sensi del precedente comma 51, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e strade, che risultano iscritte sul capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo, evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul predetto capitolo di bilancio risultano disponibili circa 195 milioni di euro per il 2023. Pertanto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, ritiene tuttavia opportuna una conferma del Governo in merito al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Avverte, quindi, che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emen-

dative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ilaria Fontana 1.4, che è volta ad estendere il diritto alla detrazione per gli interventi riferibili al *sismabonus* di cui al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, avviati, a partire dal 1° gennaio 2023, da parte di persone fisiche su singole unità immobiliari anche in mancanza delle condizioni di titolarità del bene e di reddito previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 119, senza prevedere una quantificazione degli oneri che derivano dalla citata estensione né la relativa copertura finanziaria;

Ilaria Fontana 1-bis.02, che è volta ad estendere il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015 ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri che ne conseguono e la relativa copertura finanziaria;

Ilaria Fontana 3.1, che, nel modificare l'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020, concernente il fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato al concorso agli oneri derivanti da assunzioni a tempo indeterminato negli enti territoriali e negli enti parco interessati da eventi sismici, prevede una copertura finanziaria a valere sul Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, riferita anche agli esercizi finanziari 2021 e 2022, ormai conclusi;

Santillo 3-quater.01, che è volta a prevedere che il limite reddituale previsto per la fruizione del *superbonus* dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 non si applichi agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile

2009 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria;

Sarracino 3-undecies.1, che, essendo volta a incrementare di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 186 del 2022 per assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte dal precedente comma 1, determina maggiori oneri da imputare ad un esercizio finanziario oramai concluso;

De Luca 3-undecies.05, che prevede il riconoscimento in favore dei soggetti titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva a seguito dei terremoti e delle frane nell'isola di Ischia di un'opzione volontaria tra un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo e un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri né indicare la necessaria copertura finanziaria;

Di Sanzo 3-undecies.01, che prevede il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023, nonché di quelle relative agli esercizi 2024-2027, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, sulla base di una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, non reca per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità;

Simiani 3-undecies.017, che è volta ad esentare dal pagamento dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e, co-

munque, non oltre il 31 dicembre 2025, i fabbricati distrutti o divenuti inagili a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2022 nell'isola di Ischia, senza tuttavia prevedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare la relativa copertura finanziaria;

De Luca 3-*undecies*.016, che è volta a prevedere l'esenzione da imposte e oneri fiscali fino al 31 dicembre 2024 per i proprietari degli immobili che sono stati concessi in locazione ai soggetti danneggiati dalle calamità del 26 novembre 2022, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri che ne derivano e provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Simiani 4.1, che è volta, tra l'altro, ad incrementare e a rendere permanente il finanziamento, per 50 milioni di euro annui, del Fondo regionale di protezione civile utilizzando a copertura dei maggiori oneri, oltre alle risorse del Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, anche quelle del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia per l'anno 2023 non reca le occorrenti disponibilità.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

L'Abbate 1.2, che prevede la concessione di contributi nell'ambito della ricostruzione pubblica per gli eventi sismici del 2019 anche in favore di interventi di demolizione di edifici privati non compresi in interventi di contestuale ricostruzione, fermi restando il recupero dei costi sui contributi concessi o sull'indennità di espropriazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

L'Abbate 1.5, che è volta a prevedere che ogni intervento edilizio connesso alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del 2009 e del 2016 debba

tenere conto dell'indicatore *carbon foot print*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

gli identici Curti 3-*quater*.02 e Torto 3-*quater*.010, che sono volte a consentire senza alcun limite lo sconto in fattura e la cessione del credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso di diritto alla detrazione del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-*ter*, del citato decreto-legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

Santillo 3-*quater*.03, che è volta a consentire al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 di utilizzare gli eventuali residui relativi alle risorse confluite nella contabilità speciale intestata allo stesso Commissario, ai sensi dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 228 del 2021, nelle annualità successive per le stesse finalità cui erano destinate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Curti 3-*novies*.1, che è volta a riferire a tutti gli edifici scolastici siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 3-*novies* del presente decreto-legge, che consente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe e di istituire ulteriori posti di personale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*novies*, che non viene incrementata rispetto al testo trasmesso dal Senato;

Caso 3-*decies*.03, che è volta a consentire ai comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eccezionali eventi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 l'assunzione, in deroga ai vincoli relativi al contenimento delle spese per il pubblico impiego, di un contingente massimo di personale con contratti di lavoro a tempo determinato, sino al 31 dicembre 2024, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Carotenuto 3-*decies*.04, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione straordinaria, fruibile per un massimo di tredici settimane, in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, provvedendo ai relativi oneri, quanto a 15 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e, per i restanti 15 milioni di euro, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato recano entrambi le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

Simiani 3-*undecies*.03, che, con riferimento all'evento franoso nell'Isola d'Ischia del novembre 2022, prevede, da un lato, il riconoscimento in favore dei soggetti

titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva di un'opzione tra un contributo per la costruzione o per l'acquisto di un immobile sostitutivo, e, dall'altro, la concessione di contributi in favore di soggetti del comune di Casamicciola al fine di favorirne il rientro nelle abitazioni danneggiate dall'evento franoso, anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. La proposta emendativa, inoltre, prevede il riconoscimento di un indennizzo da mancati ricavi in favore dei titolari di attività economiche situate in immobili di cui sia precluso l'utilizzo, nonché l'erogazione di un *bonus* di 1.200 euro mensili in favore dei dipendenti delle predette imprese per la durata dell'interruzione della prestazione lavorativa. Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, che viene all'uopo incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 tramite corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Caso 3-*undecies*.07, che prevede l'istituzione di una zona franca urbana nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, al fine di riconoscere nei periodi di imposta 2023 e 2024 una serie di esenzioni fiscali in favore dei soggetti interessati, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso

del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Santillo 3-*undecies*.08, che riconosce ai titolari di attività economiche, danneggiati degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, indennizzi o altre forme di incentivo e provvede ai relativi oneri, nei limiti di 6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*undecies* del decreto-legge n. 148 del 2017 – che reca uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica – già trasferiti sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Caramiello 3-*undecies*.09, che è volta ad assegnare un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alle aziende agricole danneggiate dagli eventi franosi che hanno interessato l'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e provvede ai relativi oneri attraverso la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già

programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

L'Abbate 3-*undecies*.010 e Curti 3-*undecies*.011, che sono volte a costituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 600.000 euro per il biennio 2023-2024 da destinare alla compensazione per i comuni dell'Isola di Ischia dei maggiori costi o delle minori entrate derivanti dalla TARI e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Graziano 3-*undecies*.015, che, nell'incrementare di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 le risorse della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, provvede ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

Curti 5.1, che è volta a prevedere che, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche dal settembre 2022, sia riconosciuto un contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati corrispondente al cento per cento del danno quantificato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, senza

determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

Curti 5.2, che è volta a prevedere che, nell'ambito delle risorse della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nella regione Marche dal settembre 2022, quest'ultimo provveda all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da destinare agli enti locali interessati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che non vengono peraltro quantificati, nell'ambito delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, senza determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

gli identici Fede 5.3 e Bonelli 5.4, che prevedono, da un lato, l'esclusione delle spese sostenute in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento dal calcolo dell'importo da accantonare nel Fondo di garanzia debiti commerciali; dall'altro, stabiliscono che i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per la ricostruzione, possano accertare in via convenzionale nel bilancio 2022 i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;

Ferrari 5-*sexies*.01, che è volta a prevedere il patrocinio a spese dello Stato per le vittime di eventi emergenziali provvedendo al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo delle vittime dell'usura e della mafia, che assume la denominazione di Fondo di rotazione

per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli organi per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, che sembrano avere carattere permanente a fronte di una copertura finanziaria riferita al solo triennio 2023-2025, nonché alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

gli identici Braga 5-*sexies*.02 e Sportiello 5-*sexies*.03, che sono volte a prevedere l'istituzione di un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di fornire supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Le proposte emendative prevedono, altresì, che le prestazioni erogate in favore dei medesimi soggetti dal Servizio sanitario nazionale siano esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla disponibilità per gli anni successivi al 2023 delle risorse individuate a copertura senza che il loro utilizzo sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi comprese le proposte emendative Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01, ciascuna delle quali reca un onere limitato all'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa e contenuto entro lo stanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura, che, come emerge da un'in-

terrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento una disponibilità di circa 39,8 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*).

Marco GRIMALDI (AVS), rilevando che è imminente l'inizio dell'informativa urgente del Governo sulla tragica vicenda del naufragio di Steccato di Cutro in Assemblea, chiede, senza alcun intento dilatorio, che la seduta sia sospesa e aggiornata al termine della predetta informativa urgente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'informativa urgente del Governo in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 12.55, riprende alle 15.05.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, ad integrazione della relazione tecnica depositata agli atti della Commissione prima della sospensione della seduta, fa presente quanto segue.

La norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, volta a chiarire che la proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato degli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere ricomprende anche i contratti relativi ai titolari dei predetti Uffici, troverà attuazione nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che risulta congruo rispetto ai fabbisogni di spesa complessivamente derivanti dalla medesima norma di interpretazione autentica.

Con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 3, l'estensione al triennio 2021-

2023, anziché al solo anno 2023, della deroga di talune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di durata e rinnovo dei contratti a tempo determinato non comporta, in capo alle amministrazioni che impiegano il relativo personale, alcun obbligo di stabilizzazione del personale medesimo.

La riduzione, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse assegnate agli enti locali, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio, dall'articolo 1, comma 51-*ter*, della legge n. 160 del 2019, prevista, rispettivamente, dagli articoli 3-*novies*, comma 2, 4, comma 2-*ter*, e 5-*quater*, comma 2, e dall'articolo 5-*sexies*, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sui citati stanziamenti.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 930 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 3, comma 1, volta a chiarire che la proroga al 31 dicembre 2025 dei contratti a tempo determinato degli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila e per i comuni del

cratere ricomprende anche i contratti relativi ai titolari dei predetti Uffici, troverà attuazione nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che risulta congruo rispetto ai fabbisogni di spesa complessivamente derivanti dalla medesima norma di interpretazione autentica;

con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 3, l'estensione al triennio 2021-2023, anziché al solo anno 2023, della deroga di talune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di durata e rinnovo dei contratti a tempo determinato non comporta, in capo alle amministrazioni che impiegano il relativo personale, alcun obbligo di stabilizzazione del personale medesimo;

con riferimento all'articolo 3, comma 2-bis, capoverso comma 3, primo periodo, la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato presso gli enti territoriali interessati dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, avrà luogo in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni e, comunque, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto concerne, invece, le procedure di stabilizzazione del personale riferite agli enti Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui allo stesso articolo 3, comma 2-bis, capoverso comma 3, ultimo periodo, la deroga ivi prevista alla dotazione organica degli enti medesimi stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2023 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese per le assunzioni saranno poste a carico delle risorse destinate agli enti parco interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 2021;

alle modifiche dei criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la

ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016, introdotte dall'articolo 3-*quater*, si darà attuazione nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che sia l'estensione dei costi ammissibili a contributo sia l'ampliamento della platea dei beneficiari non sono suscettibili di incidere sugli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica;

all'articolo 3-*quinquies*, la possibilità per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di utilizzare le economie derivanti dalla mancata attribuzione dei contributi agli investimenti in favore delle imprese operanti nelle aree colpite dal sisma del 2016, di cui agli articoli 20-*bis* e 24 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di finanziare le graduatorie per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese di cui all'articolo 20 del predetto decreto-legge ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi, non risulta suscettibile di incidere sul saldo del fabbisogno di cassa;

i dati utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 3-*novies*, che dispone la proroga della facoltà per i dirigenti scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti da eventi sismici, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, sono stati elaborati in coerenza con quelli già impiegati con riferimento all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 198 del 2022, che aveva disposto analoga proroga per l'anno scolastico 2023/2024, e risultano congrui rispetto alla copertura finanziaria prevista;

la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato presso i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, di cui all'articolo 3-*decies*, sarà attuata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e, comunque, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente

per ciascun comune e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli oneri derivanti dalla proroga della durata massima dei contratti a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico, prevista dall'articolo 3-*terdecies*, potranno trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 704, della n. 178 del 2020;

le semplificazioni procedurali introdotte dall'articolo 5, volte ad accelerare l'impiego delle risorse in conto capitale già stanziato per le misure conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della regione Marche nel mese di settembre 2022, non comportano effetti sulle dinamiche di spesa già scontate nei saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

gli oneri per la stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sono stati quantificati in coerenza con le stime effettuate nell'ambito della relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 656, della legge n. 197 del 2022 e sono limitati allo stanziamento triennale dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1;

la stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise di cui all'articolo 5-*quinquies* troverà attuazione nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente in riferimento alla medesima regione e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la riduzione, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge n. 190 del 2014, nonché delle risorse assegnate agli enti locali, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio, dall'articolo 1, comma 51-*ter*, della legge n. 160 del 2019, prevista, rispettivamente, dagli articoli 3-*novies*, comma 2, 4, comma 2-*ter*, e 5-*quater*, comma 2, e dall'articolo 5-*sexies*, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sui citati stanziamenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel dichiarare il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo ha confermato la propria contrarietà alla misura del *superbonus* anche nelle aree terremotate nonostante il gruppo di Fratelli d'Italia, durante la campagna elettorale, avesse sostenuto l'opportunità di prolungarla.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, passando quindi all'esame delle proposte emendative presentate, esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, rilevando che sulle proposte emendative sulle quali sono stati richiesti chiarimenti, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato non è possibile escludere che da esse derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre parere contrario sugli articoli aggiuntivi Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01, in riferimento ai quali precisa che la copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, deve ritenersi inido-

nea in quanto pregiudica interventi in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo.

Esprime, invece, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3-*novies*.1, 3-*undecies*.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, e sugli articoli aggiuntivi 1-*bis*.02, 3-*quater*.01, 3-*quater*.02, 3-*quater*.03, 3-*quater*.010, 5-*sexies*.01, 5-*sexies*.02, 5-*sexies*.03, 3-*decies*.03, 3-*decies*.04, 3-*undecies*.01, 3-*undecies*.03, 3-*undecies*.05, 3-*undecies*.07, 3-*undecies*.08, 3-*undecies*.09, 3-*undecies*.010, 3-*undecies*.011, 3-*undecies*.015, 3-*undecies*.016 e 3-*undecies*.017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative, ivi inclusi gli articoli aggiuntivi Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore, tranne che per quanto riguarda le proposte Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01, sulle quali mantiene il proprio parere contrario.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), rivolgendosi alla rappresentante del Governo, afferma che fondare le ragioni del parere contrario espresso su una proposta emendativa sull'inidoneità della copertura, che pregiudicherebbe interventi in corso di predisposizione, ritenuti prioritari dal Governo, significa in sostanza precludere l'approvazione di qualsiasi proposta di iniziativa parlamentare, anche nei casi in cui si utilizzino risorse effettivamente disponibili nell'ambito del bilancio.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ricordare che, durante la scorsa legislatura, il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio di frequente lamentava che il parere del Governo fosse basato

su un giudizio prognostico riguardante l'utilizzo delle risorse finanziarie, anziché su una valutazione tecnica relativa all'effettiva disponibilità delle medesime, chiede se la Commissione Bilancio sia chiamata ad esprimere il proprio parere sulla base delle norme di contabilità pubblica o, invece, debba valutare le scelte politiche di spesa pubblica per il futuro.

Daniela TORTO (M5S) sottolinea che, mentre la maggioranza e il Governo, su iniziativa del presidente della regione Abruzzo, Marsilio, e del sindaco de L'Aquila, Biondi, intendono riconsiderare i limiti posti alla misura del *superbonus* dal decreto-legge n. 11 del 2023, in esame presso la Commissione Finanze, in questo provvedimento la stessa maggioranza e lo stesso Governo, al contrario, ribadiscono le limitazioni all'utilizzo di tale incentivo fiscale ed esprimono parere contrario sulla proposta emendativa 3-*quater*.010 da lei presentata, volta a consentire senza limitazioni lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese sostenute per effettuare gli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nell'associarsi alle considerazioni critiche del deputato Ubaldo Pagano riguardanti il parere contrario del Governo sulle proposte emendative Morfino 3-*undecies*.014 e 3-*terdecies*.01, ricorda che molte altre volte nel dibattito in Commissione è stata affrontata la questione della diversità tra una valutazione tecnica di conformità delle coperture finanziarie alla legge di contabilità e il giudizio politico sulla priorità degli interventi.

Invita, quindi, per il futuro il Governo a tenere distinti i due piani di valutazione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere la posizione illustrata dai colleghi Torto e Guerra sulla proposta di parere formulata dal relatore, chiede quali siano le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Bonelli 5.4 riguardante l'accertamento in via convenzionale nel bilancio 2022 dei contributi concessi ai comuni

nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel settembre 2022.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Grimaldi, conferma che sull'emendamento Bonelli 5.4 è stato espresso un parere contrario poiché, sulla base degli elementi attualmente a disposi-

zione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si può escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE.
COM(2022)583 *final*.**

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 *final*);

premessi che:

il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea – relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale – ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;

la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della « clausola di salvaguardia generale », che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come il *Next Generation EU*;

in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a con-

clusione di un dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;

tale percorso, sebbene non consentirà né di modificare parametri del *deficit* e del debito né di assicurare un ruolo più incisivo alla BCE, risulta tuttavia il più realistico, non richiedendo una modifica dei Trattati;

resterebbero, pertanto, in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il *deficit* e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe rivisto l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo « realistico, graduale e duraturo », posto che l'attuale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;

al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione pone la presentazione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'Unione europea;

in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio – « sostanziale », « moderato », « modesto » – sulla base dell'analisi

di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;

nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « sostanziale », coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti; il percorso verrebbe inoltre redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto a politiche invariate sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;

i Paesi con un problema di debito « moderato » dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;

per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico « modesto », questi ultimi dovrebbero mantenere il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dalla fine dell'orizzonte temporale del piano;

nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano tali da favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;

i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di spesa primaria netta – vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed esclusa la spesa per interessi e la spesa ciclica per la disoccupazione – tale da porre il debito

pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;

la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio nell'ambito del Semestre europeo;

nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;

nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale, sia l'andamento della « spesa primaria netta »;

in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito, nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « sostanziale », che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico « moderato » gli scostamenti potrebbero comunque portare all'avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;

le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi

di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;

verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l'inserimento nei piani strutturali di bilancio a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché verrebbe semplificato il quadro di sorveglianza post-programma;

ritenuto che:

la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;

tale proposta riconosce che – sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi – in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici uguali per tutti; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;

alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;

in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizialmente il piano di aggiustamento di riferimento, per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita

dell'aggregato di spesa primaria netta calibrato su un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;

in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a fissare linee guida di carattere generale, similmente a quanto avviene attualmente per l'analisi annuale della crescita, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, la categoria di rischio di ciascun Paese, in quanto tale analisi risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;

la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea;

occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

un ripensamento delle regole dovrebbe implicare anche la valutazione dell'introduzione di una effettiva capacità di bilancio sovranazionale, che consenta di agire in modo più efficiente sia sugli *shock* che colpiscono singoli Paesi, sia sugli eventi avversi comuni a tutti, quali ad esempio la pandemia o la crisi energetica;

per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati mec-

canismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni;

la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento;

non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

preso atto del fatto che:

il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, prevedendo la fissazione di linee guida di carattere generale che non interferiscano nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazio-

nale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

b) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;

c) posto che Stati con un più elevato rapporto debito/PIL debbano seguire, compatibilmente con i propri obiettivi di crescita, un percorso di aggiustamento più sfidante rispetto a quelli con un debito minore, è tuttavia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;

d) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;

e) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

f) sarebbe inoltre auspicabile che la clausola per eventi eccezionali per singolo

Paese possa essere attivata non solo per le calamità naturali, ma anche nei casi di andamenti delle variabili macroeconomiche significativamente diverse da quelle originariamente ipotizzate a causa di eventi impreveduti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sul bilancio;

g) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti altresì l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;

h) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso per quanto possibile il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea;

i) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici. In particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di co-

gliarne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

l) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare in maniera più efficiente, con risorse europee anziché nazionali, eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

m) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

n) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee.

ALLEGATO 2

DL 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile. C. 930 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Relazione tecnica di passaggio
Conversione DL 3/2023 – AC 930

Capo I

MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 **NONCHÉ PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ISOLA DI ISCHIA**

Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

L'articolo 1, *al comma 1*, prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016.

A tale riguardo, è previsto che le disposizioni speciali dettate dal titolo IV dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove di maggiore favore, si applichino anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo e degli eventi sismici a far data dall'agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Le disposizioni recate nell'articolo 1, in quanto riguardanti misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 bis prevede che la disciplina dettata dall'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativa al contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati, si applica anche ai centri storici delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultavano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 83/2012 cit., già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile, la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

Al riguardo, si stima una incidenza economica di complessivi 30 milioni di euro per l'intero cratere sismico 2009 finalizzata alla sola messa in sicurezza delle parti strutturali degli immobili e al ripristino delle finiture esterne per il decoro urbano del borgo.

La suddetta somma trova capienza all'interno dei finanziamenti già programmati per la ricostruzione 2009, sia per le somme accantonate per effetto dell'attività istruttoria degli Uffici Speciali che determinano una riduzione rispetto alle somme richieste originariamente dai beneficiari sia per il fatto che, trattandosi degli ambiti dei centri storici, gli stessi sono stati già oggetto di programmazione economica per gli edifici inagibili tramite i Piani di Ricostruzione approvati ai sensi del comma 5-bis dell'art. 14 del D.L. n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2009.



Articolo 1-bis.

(Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016)

L'articolo 1-bis prevede che le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30% dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici.

La disposizione, in quanto riguardante una mera riserva di posti nei concorsi pubblici, assume valore ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

L'articolo 2, **al comma 1**, regola i poteri sostitutivi statali esercitabili in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b, punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, limitatamente agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al **comma 2**, si prevede che il Commissario straordinario venga nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che trasmetta al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si prevede altresì che al compenso del Commissario si provveda ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Conseguentemente, in ragione del diverso iter di nomina, con il **comma 3** si dispone l'abrogazione dell'articolo 38, comma 1, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevedeva una nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e adegua il comma 2 del medesimo articolo.

Le disposizioni recate nell'articolo 2, in quanto riguardanti misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato)

L'articolo 3, **al comma 1**, chiarisce che, nell'ambito della proroga legale dei termini disposti con l'articolo 1, comma 772, L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che, a sua volta, rinvia all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge n. 126 del 2020 – devono ritenersi compresi anche i contratti stipulati con i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, *ferma restando la durata degli incarichi che non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo*



delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa. Dalle disposizioni recate nell'articolo 3, comma 1, stante la loro natura interpretativa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** si rende necessario per assicurare il mantenimento in servizio del personale tecnico ed amministrativo assunto presso gli Uffici speciali e le amministrazioni comunali per il disbrigo delle pratiche di ricostruzione che abbia superato il limite di durata di 36 mesi di lavoro a tempo determinato. ***La proroga o il rinnovo previsto fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga limitatamente alle annualità 2021, 2022, e 2023.***

La deroga riguarda, altresì, i contratti stipulati mediante convenzione con Invitalia dalla struttura commissariale ai sensi dell'art. 50, comma 3, lett. b) del D.L. 189 del 2016.

Si propone, in sintesi, di reiterare le disposizioni contenute all'art. 1 comma 467 della legge 30/12/2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha previsto, per l'anno 2022, la deroga ai limiti stabiliti di durata dei contratti del personale assunto a tempo determinato (36 mesi) previsti dalla normativa statale (D.lgs. 165/2001) e comunitaria (D.lgs. 81/2015). Per l'anno 2021 si è invece provveduto mediante l'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Si evidenzia che un'analogia norma è stata inserita, per il sisma Abruzzo 2009, all'art. 1, comma 773 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato 2023 e pluriennale 2023-2025".

La deroga si rende altresì necessaria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti alla data del 31.12.2022 e non prorogati in ragione dell'assenza di una specifica norma derogatoria alla proroga contrattuale. Essa è, inoltre, necessaria in ragione della riapertura, disposta dalle modifiche introdotte dal comma 761 dell'art. 1 della legge di Bilancio, delle procedure di riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni autorizzate dall'art. 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020. La riapertura dei termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati delle unità di personale da assumere a tempo indeterminato deve necessariamente coincidere con la proroga dei contratti sottoscritti dai medesimi. Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che le amministrazioni possono stabilizzare il personale precario in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e fino al 31/12/2023.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato anche che per la proroga dei contratti del personale in questione la copertura finanziaria è individuata dalla Legge di bilancio per il 2023.

Al comma 2 bis viene introdotta una disposizione finalizzata ad assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione: le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. Dall'ambito della possibilità di stabilizzazione mediante assunzione diretta è escluso il personale dirigenziale.

Si prevede, altresì, che il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.



Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso i citati enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.

L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le spese per l'assunzione ivi previste saranno poste a carico delle risorse previste a favore degli Enti Parco Nazionali interessati con DPCM 9 ottobre 2021 di ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato personale enti crateri sismici di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La modifica proposta ha l'obiettivo di riaprire i termini per la stabilizzazione del personale precario coinvolto nel processo di ricostruzione anche alla luce dell'intervenuta approvazione della riapertura dei termini previsti dall'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ad opera del comma 761, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025". Detto comma 761 ha riaperto i termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati del numero di unità di personale da assumere a tempo indeterminato attraverso il riparto dello specifico fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni medesime. Tale fondo, ancora capiente, consente ad invarianza di oneri a carico dello Stato, di stabilizzare anche le ulteriori unità di personale che raggiungeranno i requisiti previsti dall'articolo 20 del D.lgs. 75/2017 nel corso del 2023, coerentemente con il termine di durata dello stato di emergenza oggi fissato alla medesima data del 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 4-septies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dall'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché con il termine per la gestione straordinaria della ricostruzione fissato sempre alla data del 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 1, comma 739 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 3-bis

(Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016)

Si modifica l'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, riguardante il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. In particolare, viene previsto che sulla contabilità intestata al Commissario straordinario possono confluire le risorse destinate non solo alla ricostruzione ma anche alla ripresa economica e che le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse destinate a tale scopo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità.



Articolo 3-ter.

(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016)

La disposizione prevede una misura per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa. In particolare, si autorizza il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale allo stesso intestata.

Con ordinanze commissariali sono determinate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni in esame, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.

Gli importi suscettibili di anticipazione, prudenzialmente calcolabili in 80 milioni di euro, sono coperti attraverso le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale.

Ai fini della stima di tali oneri, si è tenuto conto delle manifestazioni di volontà (MV,) presentate in Ge.DI.SI. per gli edifici con destinazione produttiva e a prevalenza produttiva che allo stato risultano pari a n. 2.583, per un contributo stimato (in difetto) di € 426.548.624,00.

Al predetto valore è stato apportato l'incremento del 25% per effetto delle disposizioni dell'ordinanza commissariale 126/2022 in quanto intervenute successivamente al termine per la presentazione delle MV.

In considerazione del diverso regime IVA tra le spese tecniche (IVA al 22% ove dovuta) e i lavori (IVA al 10%), si è stimata una incidenza del 25% sulle spese tecniche e del 75% sulle spese per i lavori su cui applicare le rispettive aliquote.

Ne è conseguito che l'IVA stimata eventualmente da anticipare si attesta in circa 70mln di euro.

Poiché la stima indicata nelle MV è correlata al solo costo parametrico associato al livello operativo di danno, prescindendo dalle potenziali integrazioni e/o maggiorazioni che vengono in rilievo solamente in fase di presentazione della domanda di contributo e che possono determinare incrementi considerevoli, anche del 30%, si ritiene che l'onere derivante dalla disposizione possa prudenzialmente essere stimato in circa 90 mln di euro, coperti attraverso le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale

Articolo 3-quater

(Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)

La disposizione di cui alla lettera a) prevede che, nell'ambito del contributo previsto per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, viene compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche; a tali fini, i contributi per tali costi possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 3/23.



La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il contributo riconosciuto per i danni lievi (al pari di quello relativo ai danni gravi) è di tipo parametrico. L'inserimento tra le spese ammissibili a contribuzione degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche non incide sul parametro contributivo che resta inalterato. La norma pertanto non prevede maggiorazioni per tali tipologie di intervento, ma semplicemente la loro ammissibilità. Il comma 2 precisa, inoltre, che i contributi per i costi predetti possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo, al comma 1, lettere b) e c), prevede, altresì:

- la possibilità di concessione dei contributi, a domanda dell'interessato, anche in favore dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato;*
 - la soppressione del limite del 30% delle varianti in corso di esecuzione dei lavori per danni lievi.*
- Anche tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, influendo, da un lato, sulla mera legittimazione alla richiesta di contributo, fermo restando che i requisiti che sono oggetto di verifica in istruttoria sono sempre e solo quelli relativi al soggetto legittimato, prevedendo, dall'altro, che le varianti possono esse ammesse nei limiti del contributo concedibile.*

Articolo 3-quinquies.

(Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016)

La disposizione prevede al comma 1, lettera a), che la metodologia di calcolo del contributo può essere individuata anche sulla base del confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base dei prezzi regionali di riferimento vigenti.

La disposizione, nell'ambito delle dotazioni della contabilità speciale a legislazione vigente, influisce sulla sola metodologia di calcolo del contributo, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 1, lettera b), sono dettate ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In particolare, si prevede l'utilizzo delle economie dei bandi relativi alle risorse messe a disposizione dagli articoli 20-bis (in materia di interventi volti alla ripresa economica) e 24 (riferito agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici) del decreto-legge n. 189 del 2016 cit. a favore dello scorrimento delle graduatorie dei bandi relativi alle risorse messe a disposizione dall'art. 20 (in materia di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016) del richiamato decreto-legge, ovvero per la pubblicazione di nuovi bandi nell'ambito delle medesime previsioni contenute nell'art. 20 cit.

Ad oggi le misure previste dagli artt. 20-bis e 24 non hanno prodotto i risultati attesi, ragion per cui nelle contabilità speciali intestate ai Vice Commissari per la Ricostruzione giacciono economie di programma utilizzabili per il finanziamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'art. 20 o, in subordine, per l'attivazione di nuovi bandi. Le somme sono già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Al comma 2 lettera c) è introdotta la possibilità, nei casi di subappalto, di indicare le relative opere e quantità, ove non note alla stipula del contratto, anche successivamente, attraverso un addendum al contratto di appalto. Parimenti, è prevista la possibilità di indicare nell'addendum le relative denominazioni. La disposizione assume natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 3-sexies

(Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 con l'obiettivo di equiparare le disposizioni normative previste per i Comuni del cratere anche a quelli fuori cratere ugualmente individuati, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, in tema di esclusione dal contributo per i ruderi e gli edifici collabenti.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta oneri, dal momento che amplia la platea dei Comuni nei quali il riconoscimento dei contributi è sottoposto alla condizione della verifica dei requisiti necessari.

Articolo 3-septies

(Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.

In particolare, nei casi in cui i Comuni si sostituiscono ai proprietari, che non hanno aderito al previsto consorzio, per l'esecuzione degli interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che specifica la tipologia di interventi per i quali può essere concesso il contributo in caso di sostituzione da parte del comune.

Articolo 3-octies

(Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.

La norma intende estendere l'autorizzazione a procedure alla ricostruzione con Scia edilizia senza obbligo di speciali autorizzazioni, anche a altri Comuni delle Regioni interessate, ove sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici.

La disposizione ha carattere procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-novies

(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici)

Il comma 1 prevede la proroga fino all'anno scolastico 2028/2029 (già accordata, da ultimo, dal decreto-legge n. 198 del 2022, sino all'anno scolastico 2023/2024) della facoltà che consente agli Uffici Scolastici Regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, in relazione agli istituti rientranti nelle aree colpite dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui all'articolo 1 del D.L. 189/2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.



Le quantificazioni di spesa derivanti dal comma 1, per l'ulteriore quinquennio (2024/25 - 2028/29) che si aggiunge alla proroga già disposta con l'art. 5 del D.L. 198/2022, per l'a.s. 2023/24, sono state elaborate in coerenza con i dati e le quantificazioni riportate nella RT di accompagnamento al citato D.L.

In particolare, nella precedente RT, per la quantificazione di spesa relativa all'a.s. 2023/24, si è fatto presente che, dai dati acquisiti dai competenti uffici, risulta che per l'anno scolastico 2021/22, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 5 maggio 2021, n. 151, "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, da destinare ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, nelle Regioni Campania, Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022", sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per il personale docente, per un totale di 51 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418

Per quanto riguarda il personale ATA, sono stati istituiti dalle direzioni regionali posti in deroga per un totale di 109 unità, ripartiti tra le regioni come indicato nel successivo prospetto.

Regione	Profilo					Totale
	DSGA	AA	AT	CS	Altri profili	
Abruzzo	0	1	0	20	0	21
Campania	0	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	0	6
Marche	0	21	0	36	0	57
Umbria	1	3	3	18	0	25
Totale	1	31	3	74	0	109



Per l'a.s. 2023/24, si è proceduto alla quantificazione della spesa di personale da sostenere al fine di attivare ulteriori posti di personale docente, nonché di personale ATA, sulla base dei prospetti precedenti.

Il costo mensile lordo Stato dei docenti e del personale ATA derivante dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca dell'11 novembre 2022 triennio 2019-2021 è così rappresentato:

PERSONALE A.T.A.				
	Collaboratore Scolastico	Collaboratore scolastico dei servizi	Assistente Amministrativo/tecnico	Direttori dei Servizi Generali e Amm. vi
Costo mensile	2.157,64	2.204,70	2.466,54	3.383,53
PERSONALE DOCENTE				
	Docente Scuola dell'Infanzia e Primaria	Docente Scuola Secondaria di primo grado	Docente diplomato di Scuola Secondaria di secondo grado	Docente laureato di Scuola Secondaria di secondo grado
Costo mensile	2.922,94	3.209,56	2.922,94	3.307,48

Applicando i suddetti parametri contrattuali per il numero del personale indicato nelle precedenti tabelle, la spesa complessiva, per l'a.s. 2023/24, ammonta ad euro 4.062.957,18 (euro 1.593.844,63 + euro 2.469.112,55).

Regione	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Tutti i gradi di istruzione
Abruzzo	4	1	1	-	6
Lazio	1	2	4	1	8
Marche	3	9,418	10,1	9,9	32,418
Umbria	1	2	2	-	5
Totale	9	14,418	17,1	10,9	51,418
Spesa per 10 mesi	263.064,48	421.429,3	548.835,08	360.515,77	1.593.844,63

Regione	Profilo				Totale
	DSGA	AA	AT	CS	
Abruzzo	0	1	0	20	21
Campania	0	0	0	0	0
Lazio	0	6	0	0	6
Marche	0	21	0	36	57
Umbria	1	3	3	18	25
Totale	1	31	3	74	109



spesa per 10 mesi	33.835,27	764.626,76	73.996,14	1.596.654,38	2.469.112,55
-------------------	-----------	------------	-----------	--------------	--------------

L'importo di euro 4.062.957,18, calcolato per l'intero anno solare, è stato parametrato in relazione all'anno scolastico di riferimento:

- euro 1.625.182,87 (settembre- dicembre anno 2023)
- euro 2.437.774,31 (gennaio – giugno anno 2024)

Con il presente articolo, l'importo di euro 4.062.957, calcolato per intero anno solare, viene portato a regime anche per gli a.s. successivi fino al 2028/29 e parametrato in relazione a ciascun anno scolastico di riferimento.

Il comma 2, pertanto, prevede che alla copertura degli oneri pari a euro 1.625.183 per l'anno finanziario 2024 (mesi settembre-dicembre 2024), euro 4.062.957 per ciascuno degli anni finanziari dal 2025 al 2028 ed euro 2.437.774 per il 2029, perché relativo ai soli mesi gennaio – giugno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Resta inteso che l'esercizio di tutte le facoltà già accordate dall'art.18-bis del D.L. 189/2016 agli uffici scolastici regionali sono comunque comprese nei limiti finanziari riconosciuti dal D.L. 198/2022, per l'a.s. 2023/24, e dal presente articolo, per il quinquennio a seguire.

Articolo 3-decies.

(Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

La disposizione, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, prevede che i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività con procedure concorsuali o di selezione pubblica in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione.

Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.

La disposizione si riferisce alle 14 unità di personale (8 Casamicciola 4 Lacco 2 Forio) che la vigente disposizione di legge prevede quali dipendenti a tempo determinato per i tre comuni del cratere. L'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dall'emendamento dovrà essere effettuato entro il 31/12/2023 e l'onere pertanto non è determinabile con precisione; tuttavia, il numero dei dipendenti che ha conseguito o conseguirà i requisiti entro il termine può stimarsi in 2/3 (ovvero 9), e pertanto il relativo onere si può quantificare in 405.000 euro (assumendo una spesa a unità di personale pari a 45.000 euro/anno).



Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3-undecies

(Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno)

La disposizione prevede la modifica dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n.9.

In particolare, è previsto che il Ministro dell'Interno adotti un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie, entro il 31 marzo 2023 per la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3-duodecies

(Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233)

Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, l'articolo estende la portata applicativa delle disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 anche in relazione agli edifici non classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015.

In relazione ai territori colpiti dal sisma 2016, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la stima dei danni non avviene mediante il censimento di nuovi e diversi immobili. Detto censimento è già intervenuto e non è modificabile. Le coperture finanziarie predisposte per il fabbisogno di ricostruzione sono state quantificate sulla scorta del censimento del danno complessivo che già include tutti gli edifici con esito di inagibilità (tra cui quelli con esito AEDES "B" cui la disposizione si rivolge).

Per la gestione commissariale del sisma 2012 del Veneto non vi è alcun impatto finanziario dal momento che la fase della ricostruzione relativa all'edilizia privata e alle attività produttive si è già conclusa.

Analogamente a quanto detto per il sisma 2016, tutti gli immobili che abbiano subito danni sono necessariamente censiti a una certa data, determinata dalle campagne di sopralluogo della protezione civile: tale situazione, di cristallizzazione della conoscenza della dimensione del danno ad una certa data, con conseguente stima del fabbisogno ed individuazione della relativa copertura finanziaria caratterizza, negli stessi termini descritti, tutti gli eventi sismici. Per tutti i terremoti presi in considerazione dalla norma che viene modificata, si conosce ed è cristallizzata la dimensione del danno, quanti edifici sono stati colpiti, quale sia il fabbisogno finanziario



relativo. Le schede AeDES pertanto già esistono e in quanto tali sono già state oggetto di programmazione finanziaria.

CAPO II

FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 3-terdecies.

(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

La disposizione intende assicurare, attraverso il ricorso alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile emanate a seguito di deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le unità di personale previste dall'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzate all'accelerazione e all'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR.

All'attuazione di quanto previsto dalla disposizione si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

Articolo 4

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

Commi 1-2: Il Fondo regionale di protezione civile è previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Tale Fondo, anche a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella G.U. n. 231 del 3 ottobre 2022, recante 'Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile', è stato da ultimo rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022 con l'articolo 5 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.

Allo scopo di assicurare la proficua prosecuzione delle azioni sostenute sul territorio con il Fondo regionale di protezione civile e allo scopo di garantire l'operatività futura di tale fondamentale strumento, la disposizione *de qua* ne prevede il rifinanziamento per l'anno 2023 per l'importo di 10 milioni di euro.

Per quanto concerne la copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La disposizione produce i suoi effetti limitatamente all'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in analogia con quanto già previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 186/2022 per l'annualità 2022.

Al comma 2-bis è regolato il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, istituito con l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Viene prevista



la dotazione finanziaria del Fondo fino al 2025 e la tempistica annuale da osservare da parte dei comuni per la comunicazione al Ministero dell'Interno circa la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione delle risorse.

Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 5

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

Il comma 1 prevede la soppressione del regime speciale, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo, 1, comma 730, della legge 9 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili.

La disposizione, influendo su meri profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione introduce il comma 1-bis che sopprime il terzo periodo dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, riguardante l'iter di approvazione degli interventi di protezione civile (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato).

La disposizione, influendo su meri profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5-bis

(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)

La disposizione prevede che, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La disposizione, influendo su profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 5-ter

(Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze)

La norma disciplina i casi nei quali i commissari delegati titolari di contabilità speciali non producono la rendicontazione dell'attività svolta al termine della gestione o dell'incarico, stabilendo che tale adempimento è effettuato dalle autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta effetti per la finanza pubblica.



Articolo 5-quater.

(Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile)

La disposizione risponde all'esigenza di estendere anche al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante "Codice della protezione civile", la previsione - già contenuta, per analoghe categorie di soggetti, nell'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - della stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi.

Per quanto concerne la quantificazione dei relativi oneri, si rappresenta che la somma annua di 23.750 euro è stata determinata moltiplicando il fabbisogno complessivo di 25 euro annui (individuato sommando 10 euro per la tutela legale e 15 euro per la responsabilità civile verso terzi, come da quantificazione contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento del testo dell'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con riferimento alle altre strutture operative contemplate) per il numero dell'organico massimo in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'organico della Commissione grandi rischi di cui all'articolo 20 del citato Codice, pari a 950 unità complessive massime.

950 unità (DPC + Commissione grandi rischi) X 25 euro = 23.750 euro annui.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 23.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 5-quinquies.

(Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise)

La disposizione prevede che il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3260 del 27 dicembre 2002, e che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione previa verifica dei requisiti professionali per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5-sexies.

(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)

L'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) ha autorizzato la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiati dalle emergenze nazionali verificatesi negli anni 2019 e 2020 sulla base della ricognizione dei fabbisogni operata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), stanziando 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.



In tale quadro, la disposizione estende la previsione in esame anche alle emergenze nazionali verificatesi negli anni 2021 per le quali è stata completata la ricognizione dei fabbisogni ma che risulterebbero allo stato prive di stanziamento finanziario.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il comma 3, di carattere ordinamentale, prevede l'adozione di un'ordinanza di protezione civile per operare un raccordo con le modalità di disciplina dei contributi già prevista, per gli eventi 2019 e 2020, dall'odpc 932/2022.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prop. Manotto



Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (in milioni di euro)											
emendamento	articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2025
5.0.100	3-novies	1	Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma - Personale	s c		1,6	4,1		1,6	4,1	1,6
5.0.100	3-novies	1	Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma - Personale - effetti riflessi	e t/c					0,8	2,0	0,8
5.0.100	3-novies	2	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s c		-1,6	-4,1		-1,6	-4,1	-1,6
4.100	4	2-bis	Incremento Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	s c	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
4.100	4	2-ter	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s c	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5
5.0.4	5-quater	1	stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio	s c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.0.4	5-quater	2	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo1, comma 200 della legge n. 190/2014	s c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.0.44	5-sexies	1	Rifinanziamento interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale	s k	42,0		42,0			42,0	
5.0.44	5-sexies	2	Riduzione risorse per contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade (art. 1, c. 51-ter della L. 160/2019)	s k	-42,0		-42,0			-42,0	
			- Entrate	e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	0,8
			- Spese	s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO		0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	0,8

